

ART. 5.

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia).

Al comma 2, dopo la parola: ludopatia aggiungere le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d'azzardo,.

5. 8. Binetti, Calgaro, De Poli.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica).

Al comma 1, capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: si applica fino alla fine del capoverso con le seguenti: nell'arco di un triennio si applica alla seconda violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e alla terza violazione la sospensione per tre mesi della relativa licenza all'esercizio dell'attività. Qualora le suddette violazioni siano commesse all'interno di un esercizio non autorizzato alla vendita dei tabacchi, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste, le sanzioni di cui al presente articolo sono aumentate del doppio.

Conseguentemente:

al comma 5, terzo periodo:

sopprimere le parole da: Le medesime formule di avvertimento fino a: e successive modificazioni;

dopo le parole: apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati aggiungere le seguenti: apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), o;

al comma 6, secondo periodo:

sopprimere le parole: la stessa sanzione;

dopo le parole: titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi aggiungere le seguenti: una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita di cui ai commi 4 e 5, sono stabilite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, con apposito decreto direttoriale da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 200. Berardi

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro.

4-bis. Chi trasgredisce al divieto previsto dal comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.

4-ter. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'attivazione e il sostegno di programmi di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette o a rischio di dipendenza da gioco patologico.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.

7. 42. Palagiano, Di Giuseppe, Mura, Borghesi, Zazzera

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In tutto il territorio nazionale è vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, in qualunque forma, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del Codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Ai fini della presente legge si intende quale forma di pubblicità indiretta anche l'esposizione di

cartelli o di avvisi di qualsiasi natura volti a rendere pubbliche le vincite realizzate presso i punti di raccolta gestiti: dagli operatori di gioco d'azzardo 'fisso' che svolgono l'attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; dagli operatori di gioco d'azzardo on line che svolgono l'attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; dall'AAMS.

7. 203. Scandroglio

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: incitamento al gioco aggiungere le seguenti: non responsabile.

7. 6. D'Anna.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I giochi d'azzardo di cui al comma 4 devono riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

a) avvertenze generali:

- 1) il gioco può dare dipendenza;
- 2) non esagerare: di gioco ci si ammala.

Per quanto riguarda i biglietti, tagliandi, schedine e ricevute di gioco, le avvertenze generali sono stampate sulla superficie più visibile del prodotto, in lingua italiana, sulla parte anteriore, in modo da coprire almeno il 20 per cento della superficie corrispondente, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto; per quanto riguarda le *slot machine*, i video *poker* e gli apparecchi di video gioco, le avvertenze generali sono stampate sulla parte superiore allo schermo e devono apparire sul video per il tempo di non utilizzo della macchina, alternate alle avvertenze supplementari di cui alla lettera b); le avvertenze generali devono altresì apparire all'apertura di ogni sito internet attraverso cui si effettua la raccolta di puntate o di scommesse e sul sito istituzionale dell'AAMS almeno per un minuto, su tutto lo schermo, prima di accedere alle giocate e devono essere alternate alle avvertenze supplementari di cui alla lettera b) nel *banner* superiore del sito, in modo da coprire almeno il 20 per cento dello schermo;

b) avvertenze supplementari:

- 1) chi perde sempre sei tu;
- 2) non giocare il futuro dei tuoi figli;
- 3) il gioco crea dipendenza, non iniziare;
- 4) il gioco può portare a debiti, a povertà o a perdere la famiglia: fermati in tempo;
- 5) 800.000 italiani sono affetti dalla sindrome da gioco d'azzardo: non entrare nel numero;
- 6) la fortuna è cieca, ma quello che perdi si vede benissimo;
- 7) giocare ogni giorno è un sintomo: parlane al tuo medico, fatti aiutare;

Per quanto riguarda i biglietti, tagliandi, schedine e ricevute di gioco, le avvertenze supplementari sono stampate sulla superficie posteriore del prodotto, in modo da coprirne almeno il 20 per cento della superficie disponibile, nonché su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi i sovraimballaggi trasparenti aggiuntivi; per quanto riguarda le *slot machine*, i video *poker*, gli apparecchi di video gioco e i siti internet si applicano le disposizioni di cui alla lettera a).

Le avvertenze generali e almeno una delle avvertenze supplementari devono essere inoltre riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.

7. 207. Scandroglio

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. I punti di raccolta dei giochi d'azzardo gestiti da operatori *on line*, compreso il sito istituzionale dell'AAMS, hanno l'obbligo di dedicare un'apposita sezione alla pubblicazione dei seguenti dati, da aggiornare mensilmente:

- a) la quantità espressa in euro delle somme perse dai giocatori e la loro quota percentuale rispetto al totale delle somme giocate;
- b) una sintesi di principali sintomi della sindrome da gioco d'azzardo patologico;

- c) una sintesi dei rischi correlati alla sindrome da gioco d'azzardo patologico, in particolar modo riferito ai minori;
- d) l'elenco e i recapiti dei presidi regionali per la prevenzione e la cura della dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, e dei centri e delle associazioni che abbiano medesima finalità.

7. 209. Scandroglio

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, campagne di informazione negli istituti di istruzione primaria e secondaria finalizzate a sensibilizzare i giovani sul problema della ludopatia e sui rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, con particolare attenzione alla prevenzione dei comportamenti a rischio.

7. 210. Miserotti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della Salute, per essere destinati all'informazione e all'educazione sanitarie, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della sindrome da gioco d'azzardo patologico e al finanziamento dei presidi regionali per la prevenzione e la cura della dipendenza patologica da gioco d'azzardo.

7. 211. Scandroglio

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

7. 33. Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le soluzioni tecniche per il blocco dei giochi ai minori, di cui al precedente periodo, devono essere operative entro il 31 dicembre 2013.

7. 212. Palagiano, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. L'apertura di nuove sale da gioco e di nuovi punti di raccolta del gioco d'azzardo praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio 773 del 1931 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto di una distanza minima di cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di aggregazione giovanile, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di aggregazione giovanile, ospedali, strutture sanitarie, luoghi di culto.

7. 220. Scandroglio.

Al comma 10, sostituire il primo, il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: I punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, non possono essere ubicati entro 500 metri da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, e da luoghi di culto. La disposizione di cui al primo periodo opera relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 47. Palagiano

Al comma 10, sostituire le parole da: , tenuto conto degli interessi pubblici

alla fine del comma con le seguenti: sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa

sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pianifica la ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, al fine di vietare la loro ubicazione entro 500 metri dai predetti luoghi e strutture.

7. 221. Palagiano, Di Giuseppe

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, la distanza minima dei punti di raccolta del gioco da istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi non può essere inferiore a 500 metri.

7. 64. Sarubbi, Miotto, Pedoto, Murer, Grassi, Bucchino, Sbröllini, Bossa, D'Incecco, Argentin, Burtone, Lenzi

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari *con le seguenti:* distanza di almeno 500 metri dei nuovi punti-gioco rispetto a scuole, campi sportivi, oratori, centri frequentati dai minori e della dislocazione territoriale.

7. 29. Binetti, Calgaro, De Poli

Al comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per tutte le sopraindicate attività di pianificazione è obbligatorio e vincolante il parere dei sindaci dei comuni interessati.

7. 225. Meroni.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Presso le ASL è sempre possibile incontrare, in modo discreto ma visibile, personale qualificato disposto a farsi carico della problematica specifica del giocatore d'azzardo patologico, che, attraverso il racconto della sua storia, vuole fare una denuncia, non sempre penale, ma circostanziata, per aiutare amici e compagni, con l'intenzione di contenere un disagio in crescita continua. Il Gap è attualmente compreso tra i LEA e il paziente deve sperimentare che fin dal primo momento in cui desidera lasciare il gioco, che è possibile farlo e che il SSN mette a sua disposizione qualcuno pronto ad aiutarlo.

7. 31. Binetti, De Poli, Calgaro.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai fini dell'adozione e dell'emanazione delle linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e del Ministero della Salute, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, è emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata.

7. 48. Palagiano

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo di presidi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.

6-ter. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma *6-bis* le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del farmaco o del presidio e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.

6-quater. La documentazione di cui al comma *6-ter* è valutata da una commissione nominata dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge.

6-quinquies. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi *6-bis* e seguenti del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare corrispondenti maggiori entrate.

10. 12. Palagiano, Zazzera.